STUDIO TORTA
Patents | Trademarks | Designs

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
GIOVANI IMPRENDITORI

# COVID-19: **VACCINI E BREVETTI**

Con il Decreto Recovery è stato introdotto all'interno del Codice di Proprietà Industriale l'Art. 70-bis che permette di concedere, mediante decreto del Ministro della Salute, licenze obbligatorie non esclusive per brevetti relativi a medicinali e dispositivi medici ritenuti essenziali; con il medesimo decreto deve essere stabilita un'adeguata remunerazione del titolare del brevetto dato in licenza.

La norma introdotta fa seguito ad un acceso dibattito ed all'opinione pubblica che i brevetti fossero la causa principale della scarsità di vaccini ed i ritardi di distribuzione degli stessi nel mondo.

Tuttavia, altri sono i fattori che ritardano l'approvvigionamento dei vaccini, come: la mancanza di siti produttivi (solo un paese africano su 5 ha capacità produttive); la mancanza di competenze (mancanza di persone con le competenze tecniche e di apparecchiature); problemi distributivi (mancanza di infrastrutture per garantire, ad esempio, la catena del freddo o per raggiungere tutta la popolazione) e ritardi amministrativi.

Infatti, per loro stessa natura, i brevetti sono dei testi brevi che stabiliscono dei *diritti di esclusiva* (non sono dei trattati scientifici) e non descrivono tutta la conoscenza tecnica che gravita attorno ad una determinata soluzione: i brevetti sono testi scritti per dei tecnici. In altre parole, il *know how* ed i segreti industriali che spesso sono necessari per la corretta interpretazione e messa in pratica delle soluzioni brevettate non sono descritte. Pertanto, il fatto di *sospendere o abrogare* i brevetti non garantisce ai terzi di realizzare i processi nel modo migliore (vi definireste chef di un ristorante stellato solo per il fatto di essere in possesso di una ricetta?). Ciò è anche oltremodo pericoloso, dato che è necessario per la salute pubblica che i vaccini siano sicuri e che le informazioni contenute nei brevetti siano interpretate e messe in pratica in modo corretto.

I vaccini anti Covid-19 sono stati sviluppati partendo da avanzate attività di ricerca e sviluppo, *know how* e segreti industriali. Gli *stakeholders*, le tecnologie, le materie prime impiegate sono molteplici e lo scenario di conoscenze che circonda i vaccini anti Covid-19 è intricato e complesso; di fatto, la produzione dei vaccini anti Covid-19 non è per sua natura locale (possibilità di produrre il vaccino a partire dalle materie prime interamente all'interno di un unico stato) ma è già globale (materie prime, fasi del processo sono realizzate in più paesi).

Vantaggiosamente, i brevetti facilitano la sottoscrizione di accordi tra tutti gli *stakeholders* che sono in grado di poter contribuire alla produzione e distribuzione in breve tempo dei vaccini: senza diritti di esclusi-

va l'interesse all'investimento ed alla negoziazione viene meno. Un problema simile è stato risolto nel 2001 con la dichiarazione di Doha concernente l'accordo TRIPs e la sanità pubblica che ha permesso l'importazione e la distribuzione di massa in paesi poveri, come i paesi africani, di farmaci contro l'AIDS.

In quest'ottica, l'Art. 70-bis del Codice della Proprietà Industriale permette di mantenere in vigore l'attuale sistema brevettuale potendo garantire i diritti di esclusiva ai titolari secondo le modalità finora in vigore e, allo stesso tempo, di superare, in caso di emergenza sanitaria, eventuali inerzie o rifiuti da parte del titolare di concedere in licenza un brevetto relativo ad un medicinale o dispositivo medico ritenuto essenziale per far fronte a comprovate difficoltà di approvvigionamento e in caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie.

**Giulia Cataldi**
Partner
European and Italian Patent and Design Attorney